

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 n. 230 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l'Assegno Unico Universale per i Figli a carico (AUUF).

L'AUF consiste in un beneficio economico **corrisposto direttamente dall'INPS con cadenza mensile**, da marzo di ciascun anno a febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari in relazione alla condizione economica degli stessi come risultante dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'AUF è riconosciuto ai nuclei familiari:

1. Per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
2. Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - Frequenza di un corso di formazione scolastica, professionale ovvero di laurea;
 - Svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa con reddito non superiore a 8.000 euro annui;
 - Registrazione come disoccupato ovvero in cerca di occupazione presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - Svolgimento del servizio civile universale.
3. Per ogni figlio a carico con disabilità a prescindere dall'età.

L'importo dell'AUF per i figli di cui al punto 1 è pari a **175 euro mensili (85 euro mensili per i figli di cui al punto 2) con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro**. Aumentando l'ISEE l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a **50 euro mensili (25 euro mensili per i figli di cui al punto 2) in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro**; i due importi minimi (euro 50 per figli di cui al punto 1 ovvero euro 25 per figli di cui al punto 2) rimangono inalterati a fronte di un ISEE superiore a 40.000 euro.

Per i figli di cui al punto 3 l'AUF sarà maggiorato sia in relazione all'età (in corrispondenza delle due fasce di cui ai punti 1 e 2), sia in relazione al grado di disabilità. Per i figli disabili di età pari o superiore ai 21 anni l'AUF sarà pari a **85 euro mensili con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro**; aumentando l'ISEE l'importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a **25 euro mensili in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro**, rimanendo invariato a fronte di un ISEE superiore a 40.000 euro.

Sono previste inoltre maggiorazioni dei summenzionati importi in relazione al verificarsi di situazioni specifiche: per ciascun figlio successivo al secondo, per madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

La domanda per il riconoscimento dell'AUF è presentata a decorrere dal 1° di gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo intercorrente dal 1 marzo dell'anno di presentazione al 28 febbraio dell'anno successivo.

La stessa dovrà essere trasmessa all'INPS in modalità telematica dal genitore richiedente ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale, avvalendosi eventualmente degli istituti di patronato.

Il genitore richiedente potrà richiedere l'erogazione dell'AUF per l'intera quota ovvero ripartire la stessa in misura uguale con l'altro genitore; in entrambe i casi occorrerà quindi inserire l'IBAN necessario all'accredito.

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento per beneficiare dell'AUF per l'intero periodo suindicato; per le domande presentate dopo tale data l'AUF decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'AUF, la modifica della composizione del nucleo familiare andrà comunicata telematicamente all'INPS, anche per il tramite degli istituti di patronato, entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.



I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno spettante.

L'introduzione dell'AUUF dal 1° marzo p.v. determinerà le seguenti variazioni:

- Gli assegni nucleo familiare saranno erogati ai soli nuclei familiari senza figli con le consuete modalità;
- Per tutti gli altri nuclei familiari che beneficeranno della nuova normativa, indipendentemente dal farne richiesta o meno, **NON SARANNO PIÙ EROGATI, IN BUSTA PAGA**, gli assegni nucleo familiare;
- La detrazione fiscale per i figli a carico cesserà di essere riconosciuta, salvo per i figli di età pari o superiore ai 21 anni, con conseguente incremento delle ritenute fiscali in busta paga;
- Non sarà più applicata la detrazione per famiglie numerose (4 e più figli).

La normativa brevemente suesposta ed illustrata presenta tuttavia ancora alcune criticità per le quali saranno necessarie ulteriori precisazioni.

In conclusione:

- Tutti i lavoratori con figli entro il 21° anno di età dovranno attivarsi per inoltrare, direttamente o per il tramite di un patronato, la nuova domanda di Assegno Unico Universale per i Figli che decorrerà dal 1° marzo 2022;
- Dal cedolino paga del mese di marzo 2022 **NON** verranno più erogati gli assegni familiari così come tradizionalmente conosciuti ad esclusione dei nuclei senza figli;
- A fronte della domanda di riconoscimento del nuovo AUUF da inoltrare telematicamente all'INPS, dal mese di marzo 2022 sarà l'INPS stesso a provvedere al pagamento diretto al richiedente, con periodicità mensile, con accredito sull'IBAN indicato nella domanda;
- Sempre dal cedolino paga del mese di marzo 2022 scompariranno le detrazioni fiscali per figli a carico di età fino a 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.

Ne consegue che per quei lavoratori che beneficiavano, in busta paga, dell'erogazione degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali per figli a carico e per famiglie numerose, dal mese di MARZO 2022 l'importo risultante dalla busta paga sarà sensibilmente inferiore, compensato poi dall'erogazione dell'Assegno Unico Universale il cui pagamento, come detto, avverrà direttamente da parte dell'INPS.

Da ultimo è opportuno precisare che il diritto al nuovo Assegno Unico Universale per i Figli riguarda tutti i lavoratori, non solo quelli dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi ed i professionisti. Qualora, come sopra specificato, la soglia reddituale eccedesse il valore ISEE di € 40.000,00 spetterà a prescindere l'importo mensile di € 50,00 per ciascun figlio/a di cui al punto 1 ovvero € 25,00 per ciascun figlio/a di cui al punto 2 e al punto 3 della presente circolare ovviamente dovendo sempre presentare la richiesta con modalità telematica all'INPS.

Giova ricordare che la gestione di tutta la procedura per la richiesta ovvero la modifica dell'AUUF non coinvolge minimamente il datore di lavoro né lo scrivente Studio, il quale si limiterà ad apportare le modifiche per effetto delle norme abrogate ovvero rettifiche con effetto dal prossimo mese di MARZO 2022.

Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia.
Chiedete di **Carlo Baldassari, Maurizio Madella, Maura Sereni**.